



MM 1015/2023 accompagnante l'adozione del nuovo Regolamento comunale sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato

Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed Egregi signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio sottoponiamo, per adozione, il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato.

Nel 2013 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Agno. Tale regolamento, tuttavia, non può regolamentare l'adozione da parte del Comune di un sistema di rilevamento delle targhe, il cui scopo è di limitare il transito in determinati accessi, vie e/o piazze ai soli residenti del Comune o a coloro che per diversi motivi ottengono un'autorizzazione di transito dal Municipio. Si veda a tal proposito il MM 1016/2023 accompagnante la richiesta del credito necessario per l'acquisto e la posa degli impianti fissi per il controllo dei transiti sulle strade comunali. Tali impianti leggeranno quindi le targhe dei veicoli e pertanto occorre una normativa che specifichi la protezione dei dati rilevati da tali letture di numeri dei veicoli. La videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del nostro Comune avviene in modalità dissuasiva. Invece questi nuovi sistemi di lettura delle targhe operano in modalità invasiva-repressiva, vale a dire che rilevano in tempo reale e continuano eventuali infrazioni alle norme sulla circolazione stradale all'interno dell'area di rilevamento, e i cui rilevamenti danno automaticamente avvio alle rispettive procedure sanzionatorie.

A seguito della nuova giurisprudenza in materia, la Sezione degli enti locali, in collaborazione con la Sezione della circolazione e la Polizia cantonale, ha analizzato i presupposti giuridici per l'impiego, da parte dei Comuni, di questi specifici lettori di targhe per il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale ed ha quindi informato per l'occasione i Comuni, tramite una circolare trasmessa il 17 febbraio scorso. Da tali chiarimenti è emerso che la raccolta di dati personali relativi a numeri di targhe di veicoli tramite lettori targhe, il loro incrocio manuale o automatizzato con programmi/banche dati relativi ai detentori di veicoli e/o con altre banche dati e la loro ulteriore gestione e conservazione in programmi/banche dati relativi a multe disciplinari, costituisce un'elaborazione sistematica di dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 4 della Legge cantonale sulla protezione dei dati (LPDP). L'elaborazione sistematica di dati personali meritevoli di particolare protezione soggiace infatti all'obbligo della base legale formale (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve quindi prevedere, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP). Al momento attuale non esiste a livello cantonale una base legale sufficiente e il Consiglio di Stato ha licenziato il 29 marzo 2023 il messaggio per la modifica della Legge sulla polizia, che dovrebbe regolamentare anche questo aspetto sia a livello cantonale sia a livello comunale.

In assenza di una base legale cantonale, la SEL ha comunicato che può essere considerata come base legale formale adeguata anche un Regolamento comunale specifico agli strumenti di lettura targhe, in quanto adempie ai requisiti di cui all'art. 6 cpv. 3 LPDP.



A tal proposito, i diversi comuni che già hanno adottato tale sistema di controllo sul loro territorio hanno utilizzato un modello di regolamento standardizzato, elaborato dalla Sezione degli enti locali (SEL), in collaborazione con l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Visto quanto precede, il regolamento che vi sottoponiamo per approvazione riprende integralmente il regolamento tipo che è stato elaborato dal Cantone e permette di completare la base legale necessaria, in attesa che l'entrata in vigore della nuova Legge sulla polizia regolamenti la materia a livello cantonale. Siamo pur consapevoli che anche l'entrata in vigore della nuova Legge sulla protezione dei dati cantonale potrebbe indurci a rivedere il Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato; tuttavia, il Municipio ha deciso di volersi adottare da subito di tale regolamentazione, al fine di introdurre appena possibile sul territorio comunale i nuovi impianti fissi di rilevamento delle targhe.

Fatte queste premesse e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo pertanto di voler

r i s o l v e r e:

1. *È approvato il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato.*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario agg.

Thierry Morotti

Flavio Piattini

Allegato:

- Proposta di nuovo Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato.

- Approvato nella seduta municipale del 16.10.2023
- Inviato ai consiglieri comunali in data 19.10.2023
- Commissioni incaricate:

Gestione	Edilizia	Petizioni
		X



**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO DI LETTURA DI NUMERI
D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO
del 20.11.2023**

Richiamati:

- gli artt. 5 cfr. 1 e 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
- l'art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999;
- l'allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;
- l'art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP).

Art. 1. Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione (usualmente chiamate "targhe") di veicoli nelle vie, strade e piazze stabilite dal Municipio in via d'ordinanza.

²Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.

Art. 2. Scopo

La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.

Art. 3. Informazione

Il Municipio, per il tramite dei suoi Servizi, informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

Art. 4. Finalità

I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

Art. 5. Sicurezza dei dati

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità ed integrità.

Art. 6. Sistema di controllo dei varchi elettronici

¹Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.

²Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

³Il sistema informatico raffronta i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e genera una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

⁴Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite:

- a) banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89 cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (programma Mofis e Autoindex), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
- b) pubblici registri automobilistici (programma Mofis e ACI), per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.

⁵L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

Art. 7. Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

Art. 8. Durata di conservazione e distruzione dei dati

I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) in caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro 30 giorni;
- b) in caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro 30 giorni dalla conclusione della procedura applicabile.

Art. 9. Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

Art. 10. Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024, riservata l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.



PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario agg.

Nome, Cognome

Flavio Piattini

Gli scrutatori:

Nome, Cognome

Nome, Cognome

Approvato dal Municipio di Agno nella sua seduta del 16.10.2023, con risoluzione No. XXXX.

Adottato dall'onorando Consiglio Comunale nella seduta del 20.11.2023

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con decisione no. del XX.XX.XXXX

Pubblicato il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL, dal XX.XX.XXXX (art. 189 cpv. 3).